

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' FREQUENTANTI, LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio per il sostegno per l'autonomia e la comunicazione di alunni in situazione di accertata disabilità psico-fisica compreso nell'allegato IX del D.lgs. 18 aprile 2016 nr 50, CPV 85311200-4 (Welfare services for handicappes) frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria- secondaria di 1° grado residenti nei comuni costituenti il CISS 38 (d'ora in poi Consorzio).

L'attivazione dell'assistenza scolastica presuppone un intervento educativo di mediazione tra l'alunno con disabilità e il gruppo classe, mediante interventi di accompagnamento e di supporto ai processi di formazione e socializzazione, attraverso la valorizzazione e l'utilizzo delle competenze dell'alunno, la promozione di un clima di accoglienza e l'ascolto nei contesti di relazione attraverso la sinergia con il personale docente, le famiglie e i tecnici specialisti dell'ASLTO4 e del Consorzio.

Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze dei destinatari, l'organizzazione e la collaborazione tra il Consorzio e l'Appaltatore, devono essere ispirate al principio di flessibilità.

ART. 2 – ENTE APPALTANTE

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38, con sede in Cuorgné (TO), Via Ivrea n. 100, tel. 0124/657932-31, e-mail PEC ciss38@postecert.it, email consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it fax 0124/651796, URL www.ciss38.it .

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata dal 01 ottobre 2017 al 31 agosto 2019, secondo l'articolazione del calendario scolastico regionale con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 4.

L'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 4 – OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a consentire, a richiesta del Consorzio, il rinnovo del contratto per anni due alle condizioni e ai prezzi contenuti nell'originario contratto, in conformità a quanto previsto all'articolo 35, comma 4, e con procedura di cui all'articolo 63, comma 5 del D. Lgs. 50/16, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017. L'opzione verrà esercitata non oltre il termine della fine di giugno precedente l'anno scolastico per il quale si intende rinnovare il contratto.

La ditta appaltatrice si impegna inoltre a garantire la proroga del contratto in essere per il periodo di mesi sei e comunque per il tempo necessario al completamento della procedura di gara esperita per l'individuazione del nuovo contraente. In tale ipotesi il presente contratto si risolverà

automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice a decorrere dal subentro del nuovo gestore.

Ai sensi dell'art 106, commi 11 e 12 del D.lgs. 50/2016 , così come corretto dal D. Lgs. 56/2017 è facoltà del Consorzio richiedere, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara.

Ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017 si specifica che il contratto potrà subire le seguenti ulteriori modifiche che devono essere autorizzate dal RUP:

- 1) I prezzi offerti dall'appaltatore saranno soggetti a revisione effettuata in base all'incremento dell'indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) intercorrente tra il mese di agosto dell'anno in cui si procede alla revisione rispetto al mese dell'anno precedente. La prima revisione prezzi sarà effettuata con decorrenza da settembre 2018 con riferimento all'incremento intercorso nel periodo da agosto 2017 a agosto 2018 e per l'eventuale rinnovo la revisione sarà effettuata con decorrenza da settembre 2019 applicando il medesimo criterio.
- 2) All'appaltatore potranno essere affidati servizi aggiuntivo e/o complementari di supporto amministrativo e prestazioni professionali in ambito socio sanitario e psicopedagogico – strettamente collegate a quelle oggetto della prestazione principale – qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano disponibili specifici finanziamenti, anche ad opera di Enti terzi

Il Consorzio, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione.

ART. 5 – DESTINATARI

I destinatari sono i minori residenti nei comuni di pertinenza del Consorzio con certificazione di disabilità ai sensi della L. n. 104/92 e della documentazione socio sanitaria così come previsto dalla D.G..R. 34-13176 del 1/2/2010 e s.m.i. e frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Gli elementi innovativi dell'affidamento del servizio al Consorzio da parte dei comuni ai fini del servizio sono:

- Individuazione degli alunni con disabilità attraverso un accertamento collegiale e condiviso da parte della Commissione Tecnica Interistituzionale
- Predisposizione del Profili Descrittivo di Funzionamento con relativo Progetto Multidisciplinare comprensivo sia della Diagnosi funzionale e sia del Profilo dinamico funzionale così come previsto dall'Accordo di Programma con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di integrazione (famiglia, referente sanitario, docente referente, eventuali altri operatori).
- Equità ed omogeneità degli interventi per tutti i minori indipendentemente dalla residenza.

ART. 6 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale di riferimento per l'erogazione del servizio è quello relativo alle sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dagli alunni disabili residenti nei trentasei Comuni aderenti alla gestione di seguito riportati: Alpette, Bairo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lombardore, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ronco Canavese, Salassa, San Colombano, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato.

ART. 7 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

L'assistenza scolastica è da considerarsi attività interconnessa con quella educativa e didattica secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori in un unico disegno formativo . Il Servizio è svolto nelle sedi scolastiche e deve essere gestito in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale territoriale e con l'Area della Direzione del Consorzio secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

L'Operatore del servizio NON SI SOSTITUISCE alla figura dell'insegnante di sostegno statale né al personale A.T.A.

Al Consorzio compete:

- 1) L'individuazione degli obiettivi del servizio
- 2) La supervisione complessiva degli interventi attivati e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti personalizzati;
- 3) Il controllo e la vigilanza del servizio gestito dall'Appaltatore, nei modi ritenuti più idonei compreso l'accertamento dei requisiti e sopralluoghi nell'ambito i cui è prestato il servizio;
- 4) La verifica dei risultati sulla base degli obiettivi generali e specifici stabiliti all'inizio dell'anno scolastico;
- 5) La verifica del livello di soddisfazione della famiglia e della scuola la promozione e l'individuazione di azioni rete/sistema tra organizzazioni e operatori coinvolti.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico in base a quanto valutato ed autorizzato dalla Commissione Tecnica Interistituzionale , l'Appaltatore e il Consorzio concordano:

- 1) Gli incontri di monitoraggio tra il Responsabile Area Servizi alla Persona, il Referente Area Disabili ed il Responsabile individuato dall'Appaltatore
- 2) La programmazione di eventuali incontri di presentazione del servizio e degli operatori alle famiglie degli alunni
- 3) Le modalità di verifica dei progetti personalizzati

7.1 Procedura per attivare il progetto personalizzato di assistenza scolastica

- a. Il Consorzio richiede alle Istituzioni Scolastiche la documentazione necessaria per la valutazione del progetto del singolo alunno , nello specifico la Diagnosi Funzionale o Profilo Descrittivo di Funzionamento, il Progetto Educativo Individualizzato, di seguito PEI e la richiesta di attivazione del servizio di assistenza scolastica specialistica di ciascun alunno.

- b. Le richieste sono valutate all'interno di una Commissione Tecnica Interistituzionale che ha i seguenti compiti:
- Raccogliere le richieste di assistenza scolastica specialistica provenienti dalle Istituzioni Scolastiche;
 - Verificare che tutte le Istituzioni Scolastiche coinvolte abbiano attivato le risorse di loro competenza;
 - Valutare ogni singola situazione in base alla documentazione sociosanitaria prodotta;
 - Individuare la figura professionale idonea;
 - Attribuire, in base alle risorse disponibili, il numero di ore settimanali di assistenza scolastica specialistica;
 - Raccogliere la documentazione relativa all'andamento del servizio che viene consegnata annualmente al Consorzio.
- c. Il Consorzio comunica all'Appaltatore l'elenco degli allievi da prendere in carico, del relativo monte ore settimanale, della figura professionale necessaria e della data di attivazione del servizio;
- d. L'Appaltatore deve procedere come segue:
- individuare l'operatore di riferimento da destinare ad ogni singolo alunno prevedendo già un operatore in grado di garantire le eventuali sostituzioni;
 - comunicare al Consorzio, 5 giorni prima dell'inizio dell'intervento richiesto, l'elenco degli operatori assegnati a ciascuno alunno;
 - avviare gli interventi nella data indicata dal Consorzio;
 - elaborare e consegnare il Progetto Personalizzato per ogni minore, entro il 15 novembre dell'anno scolastico in corso, salvo diverso accordo
- e. Per le richieste successive all'inizio dell'anno scolastico, in seguito a formale comunicazione del Consorzio, l'appaltatore deve:
- adottare, per l'avvio dell'intervento, la medesima procedura di cui sopra;
 - elaborare e consegnare entro cinque settimane il Progetto Personalizzato al Consorzio
- f. Il Progetto Personalizzato sarà oggetto di validazione da parte del Consorzio.

7.2 Assenza dell'alunno in carico

- g. In caso di assenza non programmata, temporanea e imprevista dell'alunno, l'operatore informa tempestivamente il Responsabile del Servizio dell'Appaltatore di cui al successivo art. 9 e può restare a scuola (solo ed esclusivamente nel corso della prima giornata di assenza) per attività correlate allo svolgimento del programma dell'alunno assente.
- h. Nel caso in cui l'operatore sia invece stato avvertito in tempo utile dell'assenza del minore, in quella giornata non sarà in servizio per le ore previste in favore dell'alunno stesso e non si potranno recuperare in seguito;
- i. Qualora l'assenza dell'alunno sia programmabile (es ricovero ospedaliero), il Responsabile del servizio d'intesa con il Consorzio possono valutare le eventuali modalità di utilizzo del monte ore.

7.3 Assenze e sostituzioni dell'operatore

Prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre le ore 9.00 l'Appaltatore deve comunicare l'assenza dell'operatore alla Scuola e tramite e – mail al Consorzio indicando, non appena possibile quanto segue:

1. Il periodo di assenza
2. Il nominativo del sostituto

3. Per le situazioni di particolare gravità individuate concordemente dal Consorzio e dall'Appaltatore, lo stesso dovrà attivare immediatamente la sostituzione del personale.

Per tutti gli altri casi la sostituzione dovrà essere garantita entro 24 ore dall'assenza; l'Appaltatore, quando possibile, individua un solo sostituto, in possesso di qualifica, per l'intero periodo di assenza.

7.4 Orario dell'intervento

L'orario dell'intervento sarà concordato con le insegnanti di classe, di sostegno e l'operatore del servizio di assistenza scolastica sulla base del PEI e comunicato al Consorzio all'avvio dell'intervento.

Il servizio dovrà essere prestato nei mesi relativi al calendario scolastico, nei cinque giorni settimanali feriali e nella fascia oraria 8.00/16.30.

7.5 Gite e uscite didattiche

L'operatore potrà partecipare a gite e uscite didattiche comprese nel progetto scolastico se la sua presenza sarà ritenuta necessaria e richiesta espressamente dalla scuola.

La scuola che richiede la presenza dell'operatore dovrà inviare al Responsabile della Ditta aggiudicataria ed al Consorzio tramite e-mail la richiesta con almeno 30 giorni di anticipo di preavviso indicando giorno, ora di partenza, orario di rientro e luogo dove si svolgerà l'uscita al fine di agevolare l'organizzazione del servizio.

L'Appaltatore, in accordo con il Consorzio, si riserverà di autorizzare in tempo utile la partecipazione alla gita, dandone comunicazione all'operatore interessato e confermando formalmente alla scuola attraverso l'invio di una comunicazione.

Tutte le ore di prestazione in più saranno poi recuperate dall'operatore con modalità e tempi da concordare con il Responsabile del Servizio della ditta aggiudicataria comunque all'interno del monte ore annuale destinato all'alunno.

ART. 8 – MONTE ORE BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

L'importo a base d'asta è di **€. 785.000,00** esclusa IVA determinato in riferimento al monte-ore presunto di **39.240**.

A titolo esemplificativo si evidenziano di seguito le sedi scolastiche in cui è prevista nel corrente anno scolastico l'attivazione del servizio:

ISTITUTO SCOLASTICO	ORDINE DI SCUOLA E SEDE	NUM. MINORI	
DD CUORGNE'	SCUOLA DELL'INFANZIA - MAMMA TILDE	3	
	SCUOLA DELL'INFANZIA - PETER PAN	1	
	SCUOLA DELL'INFANZIA VALPERGA	1	
	SCUOLA DELL'INFANZIA LOCANA	1	
	SCUOLA PRIMARIA VALPERGA	4	
	SCUOLA PRIMARIA CUORGNE'	4	
	SCUOLA SECONDARIA I° GRADO CUORGNE'	4	
	SCUOLA SECONDARIA I° GRADO VALPERGA	3	
	IC FAVRIA	SCUOLA DELL'INFANZIA BUSANO	1
		SCUOLA DELL'INFANZIA FAVRIA	1
SCUOLA PRIMARIA FAVRIA		4	
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO FAVRIA		4	
ASILO MUSSO TEALDI	SCUOLA DELL'INFANZIA RIVARA	3	
	DD CASTELLAMONTE		
	SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELLAMONTE	1	
	SCUOLA PRIMARIA FRAZ.SPINETO	2	

	SCUOLA PRIMARIA CASTELLAMONTE	3
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO		
"F. FACCIO" CASTELLAMONTE		
	SCUOLA SECONDARIA I° GRADO CASTELLAMONTE 6	
	SCUOLA SECONDARIA I° GRADO AGLIE'	2
IC FORNO	SCUOLA DELL'INFANZIA FORNO	2
	SCUOLA PRIMARIA FORNO	3
	SCUOLA PRIMARIA RIVARA	1
	SCUOLA SECONDARIA I° GRADO FORNO	2
IC RIVAROLO	SCUOLA DELL'INFANZIA VESIGNANO	1
	SCUOLA DELL'INFANZIA BICOCCA	2
	SCUOLA DELL'INFANZIA FELETTO	1
	SCUOLA PRIMARIA RIVAROLO	5
	SCUOLA PRIMARIA ARGENTERA	3
	SCUOLA SECONDARIA I° GRADO RIVAROLO	4
	SCUOLA SECONDARI I° GRADA BOSCONERO	1
CD SAN GIORGIO	SCUOLA DELL'INFANZIA LUSIGLIE'	1
IC SAN BENIGNO	SCUOLA DELL'INFANZIA LOMBARDORE	1
	SCUOLA PRIMARIA LOMBARDORE	1
ISTITUTO SS ANNUNZIATA RIVAROLO		
	SCUOLA DELL'INFANZIA RIVAROLO	2
	SCUOLA PRIMARIA RIVAROLO	1
	SCUOLA SECONDARIA I GRADO RIVAROLO	2

Considerata la variabilità dell'utenza e del fabbisogno del servizio per ciascun minore assistito, determinato nelle modalità indicate nel capitolato d'appalto, la stazione appaltante si riserva di rideterminare il monte ore complessivo in seguito all'applicazione del ribasso d'asta sul costo orario del servizio posto a base di gara e nel corso della durata dell'appalto in base alle proprie disponibilità finanziarie.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ART. 9 - ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI COLLABORAZIONE

Per garantire una corretta e funzionale gestione del servizio, con un'efficace integrazione fra le diverse componenti che concorrono al suo funzionamento, viene identificato quale riferimento del servizio in oggetto del presente appalto il Responsabile dell'Area Integrativa.

1. L'*Appaltatore* identifica tra il proprio personale un Responsabile ed un eventuale sostituto che concorderà con il Consorzio la programmazione e gli obiettivi della gestione del servizio;
2. Il Consorzio ha la responsabilità di garantire il monitoraggio dei progetti personalizzati erogati, di migliorarne i livelli di efficacia e di efficienza, di promuovere l'informazione inerente l'erogazione dei servizi nei confronti dei Comuni e di mantenere i rapporti amministrativi con l'*Appaltatore*;
3. L'*Appaltatore* avrà il compito di:
 - gestire le risorse umane, promuovendone la formazione e lo sviluppo;

- proporre al Consorzio le soluzioni ottimali per la gestione associata del servizio in relazione alle specificità del territorio;
- ottimizzare le ore di formazione obbligatorie previste dal CCNL, in relazione ai bisogni effettivi degli alunni in carico e del gruppo degli operatori, agevolandone la partecipazione.

Il Responsabile del servizio individuato dall'*Appaltatore* sarà tenuto ad illustrare agli operatori le caratteristiche del progetto presentato in fase di gara e ad acquisire dagli stessi tutti quegli elementi che possono portare ad un miglioramento del servizio erogato.

L'*Appaltatore* dovrà compilare e tenere costantemente aggiornato l'elenco degli alunni, suddivisi per Comune, e per ordine e grado di scuola;

L'*Appaltatore* dovrà inoltre rendicontare, con cadenza mensile, le ore svolte per ogni alunno in carico, suddivise per Comune di residenza e per ordine e grado di scuola;

Al termine dell'anno scolastico l'*Appaltatore* sarà obbligatoriamente tenuto a presentare al Consorzio una relazione scritta in merito all'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

L'*Appaltatore* dovrà collaborare stabilmente con il servizio sociale professionale territoriale per la valutazione degli interventi erogati e del raggiungimento degli obiettivi in merito ad ogni alunno in carico, evidenziando eventuali problematiche a scuola e/o con la famiglia.

Gli operatori nello svolgimento della loro attività sono tenuti al rispetto del segreto professionale oltre che a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. .

Eventuali osservazioni e reclami pervenuti direttamente al Consorzio da parte della scuola e/o dalle famiglie degli alunni verranno verificate con il Responsabile del Servizio della ditta aggiudicataria.

ART. 10 - PERSONALE

10.1 L'operatore per l'autonomia e la comunicazione personale - Il personale della ditta *Aggiudicataria* dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio tenendo in considerazione le indicazioni pervenute dal Consorzio.

Il Servizio di Assistenza scolastica dovrà essere prestato da personale in possesso dei seguenti titoli:

1. operatori in possesso della Laurea in Educazione Professionale (Classe LSNT-2) riconosciuta ai sensi del D.M. 520 del 8 ottobre 1998 "*Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502*";
2. operatori in possesso di titoli professionali equipollenti al titolo di Educatore Professionale, come da D.M. del 27 luglio 2000 "*Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base*";
3. operatori in possesso di Diplomi o attestati di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo del pregresso ordinamento conseguito in esito a corsi formativi biennali o triennali post secondari, riconosciuti dalla Regione (L.845/78) che potranno presentare istanza per ottenere il riconoscimento di equivalenza al titolo di cui al D.M. 520/1998, sulla base delle disposizioni contenute all'interno del D.P.C.M. del 26 luglio 2011 "*Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4 co. 2 della Legge 26 febbraio 1999, n.42. (11°10956)*";

4. operatori che, successivamente alla emanazione del D.M. n. 520/1998 e del D.M. del 27 luglio 2000, hanno acquisito Diplomi o attestati di educatore professionale in esito a corsi formativi biennali o triennali post secondari rilasciati dal sistema della formazione professionale regionale, riconosciuti ai sensi della L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge –quadro in materia di formazione professionale";
5. operatori in possesso della Laurea in scienze dell'educazione – indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum Educatore Professionale (D.M.11 febbraio 1991, D.M.17 maggio 1996, D.M.3 novembre 1999);
6. operatori con qualifica O.S.S. limitatamente ad alcune situazioni particolari segnalate dalla Commissione Tecnica Interistituzionale.

L'*Appaltatore* dovrà impegnarsi a garantire la continuità lavorativa al personale, già impiegato nella gestione dei servizi riconoscendo altresì il livello economico raggiunto con l'anzianità di servizio maturata.

Questo al fine di consentire la continuità della relazione educativa tra operatore e alunno con disabilità, quale elemento qualificante per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'autonomia e di integrazione individuati come prioritari.

In caso di nuove assunzioni l'*Appaltatore* dovrà impegnarsi a sostituire gli operatori in servizio con personale in possesso del titolo di Educatore Professionale o O.S.S. legalmente riconosciuto, come ai punti di cui sopra.

I nominativi degli operatori, i rispettivi curricula, le qualifiche e i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, dovranno essere comunicati al Consorzio, prima dell'avvio del servizio. Qualsiasi variazione degli stessi e ogni sostituzione di personale definitiva o temporanea dovrà essere sempre preventivamente comunicata al Consorzio.

Il Consorzio inoltre si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inadeguato e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato.

L'operatore per l'autonomia e la comunicazione personale svolge il proprio ruolo nelle scuole (dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado), supportando l'alunno con disabilità in tutte le attività espressive ed educative necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI, adattando gli strumenti e le modalità di lavoro alle esigenze specifiche dei singoli alunni con la finalità prioritaria di favorire l'autonomia, i processi di apprendimento e l'integrazione nel gruppo classe.

10.2 Responsabile del servizio (organizzativo e del personale) - L'*Appaltatore* dovrà individuare un Responsabile del servizio (organizzativo e del personale) con capacità professionali di programmazione, organizzazione e gestione del personale, con almeno due anni di esperienza documentata in analogo servizio. Il Responsabile dovrà essere facilmente reperibile ed in grado di rispondere ad eventuali emergenze attivando risposte celeri e tempestive. Avrà funzioni di coordinamento del servizio e del personale per conto dell'*Appaltatore*.

Il Responsabile deve inoltre:

- acquisire e condividere con gli operatori le informazioni relative all'alunno e all'andamento del progetto;
- garantire disponibilità agli incontri programmati con le scuole e ad incontri specifici che si rendessero necessari per situazioni particolari e/o critiche;
- supervisionare i Progetti Personalizzati;

- garantire la partecipazione agli incontri con il Responsabile dell' Area Servizi alla Persona del Consorzio o suo delegato;
- garantire l'aggiornamento costante sull'andamento del progetto di intervento, sulla situazione degli alunni, su eventuali problemi e criticità con particolare riferimento alle segnalazioni ricevute dagli Istituti scolastici e dalle famiglie.

10.3 Referenti dei PEI: al fine di monitorare i PEI si richiede che per ogni alunno preso in carico sia individuato un Referente che deve raccordarsi con il Responsabile del Servizio per la supervisione delle attività e dei PEI. I Referenti devono inoltre garantire la il raccordo con gli Assistenti Sociali di riferimento dei singoli alunni.

ART. 11 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente contratto, le condizioni normative in materia di assistenza, previdenza, assicurazioni obbligatorie e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali ed accordi locali integrativi dello stesso, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.

L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti per legge e da regolamento a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, anche se la stessa non aderisce ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. Al personale dovranno essere riconosciuti gli scatti di anzianità maturati e maturandi, ed eventuali condizioni più favorevoli acquisite *ad personam*.

Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione dei contratti di lavoro, anche di concerto con organismi competenti.

L'Appaltatore garantisce, nella fase di reclutamento, la precedenza di riassunzione al personale impiegato nel precedente appalto per gli stessi servizi garantendo allo stesso il livello d'assunzione in essere con il precedente appalto, nei modi e nelle condizioni previste dalle vigenti leggi, dal presente capitolato e dal C.C.N.L di categoria.

L'Appaltatore si obbliga a garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori così come previsto dal C.C.N.L.

Il Consorzio potrà richiedere all'*Appaltatore* in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, e foglio paga e ogni altro documento tecnico amministrativo relativo alle assunzioni, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'appaltatore

L'Appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti l'estraneità del Consorzio al rapporto di lavoro instaurato dal medesimo Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si impegna a manlevare ed a tenere indenne, in via incondizionata e totale, il Consorzio circa qualunque pretesa avanza dai dipendenti dell'appaltatore nei confronti del Consorzio medesimo.

I dipendenti dell'appaltatore in servizio dovranno portare apposita tessera di riconoscimento come previsto dalla vigente normativa

L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

ART. 12 - APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 E PREVENZIONE DEI RISCHI

L'appaltatore è tenuto a ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consorzio potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato. In particolare l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi inerenti all'esecuzione dell'appalto, riguardanti, tra l'altro:

- a) l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- b) l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
 1. I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Appaltatore.
 2. Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
 3. I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
 4. I pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
- c) l'avvenuta formazione in occasione di:
 1. Assunzione.
 2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni.
 3. Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
 4. Dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:

1. Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione.
2. Le misure igieniche da osservare.
3. La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART. 13 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

Ogni dipendente della ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti gli alunni e gli operatori, dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del proprio servizio.

In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

La ditta appaltatrice alla firma del contratto sarà nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.; la stessa dovrà provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi alla stazione appaltante.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;

5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il personale dell’Appaltatore deve, altresì, osservare – per quanto compatibile – il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18/12/2013.

ART. 14 - CONTROLLI

E’ facoltà del Consorzio effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’ *Appaltatore* alle prescrizioni contenute nel Capitolato e nell’offerta.

L’*Appaltatore* è obbligato a fornire ai referenti incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso alla documentazione che verrà richiesta.

ART.15 - PENALITÀ

La ditta appaltatrice, nell’esecuzione del servizio previsto nel presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di penali ammontanti, singolarmente, da un minimo di 100,00= ad un massimo di 1.500,00=, qui di seguito indicate in via meramente esemplificativa:

1	€ 100,00	per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla data di avvio degli interventi indicata dal Consorzio, per il MANCATO AVVIO DEGLI INTERVENTI in riferimento ad ogni singolo alunno.
2	€ 100,00	per ogni giorno lavorativo per la mancata COMUNICAZIONE DELL’ASSENZA DELL’OPERATORE come previsto dal capitolato;
3	€ 200,00	per ogni giorno lavorativo in caso di mancata SOSTITUZIONE DELL’OPERATORE nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato;
5	€ 250,00	per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile del Servizio e della gestione del personale e del suo sostituto;
6	€ 500,00	per comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell’incolumità, moralità e personalità degli alunni, fatto salvo ulteriori provvedimenti
8	€ 500,00	Per ogni altro inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente capitolato e non previste nei casi precedentemente indicati

Al verificarsi di una delle ipotesi per cui si deve applicare la penale si adotterà il seguente procedimento:

- Il Consorzio contesterà per iscritto mediante PEC ’addebito alla ditta appaltatrice nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
- La ditta entro 5 giorni dovrà formulare le proprie osservazioni sulla contestazione formulata mediante nota scritta da inviare mediante PEC in termine utile.
- Il Consorzio adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Ditta o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni.

ART. 16 – RESPONSABILITA’ – CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere il Consorzio C.I.S.S. 38 sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell'appalto, manlevando espressamente la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta risarcitoria.

L'aggiudicatario – prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto – dovrà stipulare apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio, apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, il Consorzio C.I.S.S.38, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Responsabilità che a qualunque titolo ricada sugli Assicurati per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- Responsabilità "postuma" derivante al soggetto aggiudicatario, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa il Consorzio appaltante) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.
- La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.
- Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.
- La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del soggetto aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Inoltre, la polizza dovrà risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a tre mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la stazione appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la stazione appaltante ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'aggiudicatario. I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

In ogni caso, anche qualora l'aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Consorzio ai fini del presente appalto.

ART. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs n.50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

Tale garanzia deve essere presentata in forma di garanzia o fidejussione a scelta dell'offerente:

- deposito in contanti presso il Tesoriere
- deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno del deposito
- presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed Aziende autorizzate.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l'eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotta del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dal comma 7, art. 93 citato e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale in base a quanto prescritto dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. 18.04.2016 nr 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale sarà svincolato progressivamente secondo il disposto di cui al comma 5 dell'art 103 citato. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti della Amministrazioni contraenti.

In caso di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 può usufruire di una riduzione del 50% sull'importo della cauzione definitiva. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Qualora per il Consorzio si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della ditta aggiudicataria in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, il Consorzio si riserva la facoltà di incaricare alla gestione del servizio in oggetto la seconda ditta in graduatoria, previa valutazione, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

ART. 20 - STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica e/o scrittura privata soggetta a registrazione e sottoscritto a cura del Legale Rappresentante del Consorzio.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, al rimborso della spese della presente gara, determinate nella somma forfettaria di euro 8.000,00= (che sono comunque dovute indipendentemente dai costi effettivi sostenuti dal Consorzio).

ART. 21 - TRACCIABILITÀ PAGAMENTI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa

ART. 22 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso che il Consorzio riconosce all' Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate dagli atti di gara è il prezzo orario offerto in sede di gara.

L'Impresa, per il servizio di cui al presente appalto, dovrà emettere mensilmente fattura.

Alla fattura, dovrà essere allegata il prospetto del monte ore svolto mensilmente a favore di ogni singolo alunno, per comune di residenza e istituto scolastico, vidimato dal Responsabile del servizio.

La mancata consegna di tale modulistica rende non liquidabili le fatture.

Il direttore dell'esecuzione provvederà alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio indicato nella fattura e relativo allegato.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza e quant'altro dovuto.

Al pagamento delle fatture si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, previa verifica da parte del RUP, dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC), in corso di validità.

Termine di pagamento: 60 (sessanta) giorni dal ricevimento fattura con decorrenza degli interessi legali dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine. Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa da parte del Consorzio interromperanno tale termine.

Nel caso di pagamento oltre la data di scadenza a 60 giorni, ove richiesto dall'aggiudicatario, in deroga al D.Lgs. 231/2002, si applicano gli interessi legali.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

Il Consorzio declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti relativi all'istituto di credito, coordinate bancarie e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 23 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio. Trova applicazione l'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

ART. 24 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017 l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà diretta da un direttore dell'esecuzione che sarà nominato dal Consorzio.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 25 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ad avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L' *Appaltatore* è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Consorzio per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Consorzio ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell' *Appaltatore* o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall' *Appaltatore*.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall' *Appaltatore*.

ART. 26 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezione imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del Consorzio che della ditta appaltatrice che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 27 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la Ditta aggiudicatrice non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio.

ART. 28 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- a) violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- b) sospensione o abbandono non motivate del servizio;
- c) sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;

- d) in caso di cessione dell'Azienda, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di liquidazione e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore.
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- f) subappalto totale o parziale del servizio;
- g) impiego di personale non dipendente;
- h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Consorzio;
- i) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne la ditta delle spese sostenute dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
- j) quando a carico degli aggiudicatari sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudizio per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- k) false dichiarazioni o fatturazioni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il Consorzio non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale, affidando d'urgenza il servizio ad altra ditta.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, convenendosi sufficiente il preavviso di 15 giorni mediante PEC o lettera raccomandata, secondo l'articolo 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

In tutti i casi l'Amministrazione incamererà la cauzione versata dalla ditta appaltatrice, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno,

Nel caso di risoluzione del contratto per quanto previsto dalla **lettera i)** il Consorzio destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal Personale e dagli Istituti Previdenziali.

E' preciso obbligo dell'*Appaltatore* comunicare immediatamente lo stato della ditta (scioglimento, liquidazione, fallimento, presentazione di eventuali istanze di fallimento dai creditori o dallo stesso appaltatore, nonché di concordato preventivo).

ART. 29 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore dei servizi comporta, lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizi sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Riguardo alle A.T.I., in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, il Consorzio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra azienda impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ai sensi dell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

ART. 30 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Potranno essere previsti subappalti esclusivamente per i servizi integrativi e complementari eventualmente richiesti dal Consorzio, fatta salva espressa autorizzazione scritta dello stesso.

ART. 31 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre a quanto dettato dal presente capitolato, ogni norma di Legge, Decreto e Regolamento vigenti o che siano emanati durante la gestione del servizio, in tema di assicurazioni sociali e previdenziali, o che siano comunque applicabili al settore in oggetto.

L'aggiudicatario, per tutto quanto non è altrimenti stabilito ed in contrasto con le presenti norme, è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti pubblici.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia o che potranno venire emanate dalle competenti Autorità, anche dopo la stipulazione del contratto.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Capitolato Generale dello Stato e gli articoli del Codice Civile.

L'aggiudicatario sarà tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e infortunistica, i contratti di lavoro e le leggi antinquinamento, siano o non siano espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale.

L'aggiudicatario resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato per tutta la durata prevista mentre è riconosciuta al Consorzio piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, e ciò anche parzialmente, senza per questo dover corrispondere alcun indennizzo. La data di recesso sarà comunicata mediante lettera raccomandata R.R. almeno trenta giorni prima della data di cessazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. l'aggiudicatario dichiara esplicitamente ed incondizionatamente di accettare tutti gli articoli del presente Capitolato, ferma restando l'inderogabilità delle altre norme contrattuali.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Per eventuali ricorsi all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Ivrea. E' esclusa qualsiasi forma di arbitrato e di clausola compromissoria.

ART. 34 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Nicoletta BELLIN .

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' FREQUENTANTI, LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 – ENTE APPALTANTE

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 4 – OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

ART. 5 – DESTINATARI

ART. 6 – AMBITO TERRITORIALE

ART. 7 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 8 – MONTE ORE BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 9 - ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI COLLABORAZIONE

ART. 10 - PERSONALE

ART. 11 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 12 - APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 E PREVENZIONE DEI RISCHI

ART. 13 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

ART. 14 - CONTROLLI

ART.15 - PENALITÀ

ART. 16 – RESPONSABILITA' – CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI

ART. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 19 - SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 20 - STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

ART. 21 - TRACCIABILITÀ PAGAMENTI

ART. 22 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 23 - CESSIONE DEL CREDITO

ART. 24 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 25 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 26 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 27 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

ART. 28 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 29 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

ART. 30 - SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - FORO COMPETENTE

ART. 34 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO